

ATTO COSTITUTIVO E STATUTO “LEUCO’ ART GALLERY – ETS”

Denominazione e sede

Art. 1)

Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 è costituita un’Associazione denominata “Leucò Art Gallery – Ente del Terzo Settore” o, in forma abbreviata, “Leucò Art Gallery – ETS”. L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, dal Codice del Terzo Settore, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria.

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli Associati all’organizzazione e all’attività dell’Associazione.

L’Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.2)

L’Associazione ha sede in Siracusa (SR), Via Resalibera n. 3 – 96100.

Finalità, Oggetto e Durata

Art.3)

L’Associazione è una libera associazione di fatto, apartitica ed apolitica che, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in forma di azione volontaria e/o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi e/o di mutualità e/o di produzione o scambio di beni o servizi, in favore di soggetti che si trovino in condizioni di disagio economico, familiare, sociale ed occupazionale.

Essa intende operare nei settori di istruzione e formazione.

Per il raggiungimento delle predette finalità, l’Associazione ha per oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 5 comma 1 del d.lgs. 117/2017:

- *Lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- *Lett. i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- *Lett. l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.*

Nel dettaglio e in maniera esplicita l’Associazione intende:

- *promuovere la cultura in tutte le sue forme e manifestazioni, in particolare le arti scultoree, le visive, fotografiche, pittoriche e l’arte contemporanea e l’architettura;*
- *promuovere l’arte attraverso la gestione di spazi deputati alla fruizione pubblica di tali discipline, come gallerie, musei, sale tematiche, cine club, biblioteche, sale da concerto, teatri, centri culturali, agli associati al fine di accrescerne le capacità artistiche ed a terzi per la fruizione di tali attività;*
- *Organizzare esposizioni temporanee e permanenti, manifestazioni, spettacoli, festival, concorsi, premi, concerti, mostre, rassegne ed eventi culturali, cinematografici;;*
- *organizzare convegni e dibattiti pubblici, pubblicare testi, libri e cataloghi, creare siti internet relativi alle attività sopraindicate, pubblicare, redigere e diffondere periodici, riviste, giornali, materiale digitale e audiovisivo;*
- *gestire archivi artistici, fotografici, editoriali, di cineteche, biblioteche e librerie;*

- *digitalizzare archivi e opere d'arte e audiovisive, elaborare progetti culturali e artistici attraverso i new media e la tecnologia digitale e produrre materiale artistico su supporto digitale;*
- *sostenere l'interscambio culturale e artistico tra Italia e tutti i paesi del panorama internazionale, attraverso l'organizzazione di manifestazioni artistiche, culturali, cinematografiche, musicali, letterari e teatrali sia in Italia che all'estero;*
- *organizzare viaggi educativi e culturali e visite guidate di carattere artistico e culturale;*
- *organizzare corsi, workshop, stage, tirocini, seminari e attività didattiche e di aggiornamento in relazione alle discipline sopra indicate ed inoltre alla comunicazione e ai mass media;*
- *tutelare e valorizzare il patrimonio storico, artistico, ambientale, paesaggistico ed i beni culturali italiani e internazionali;*
- *svolgere attività di informazione, consulenza, intermediazione, interpretariato, comunicazione, editoria, in relazione alle arti scultoree, visive, fotografiche, pittoriche, contemporanea e l'architettura;*
- *Avviare percorsi guidati rivolti agli studenti universitari e non, al fine di sviluppare le proprie conoscenze e competenze artistiche, finalizzati a favorire la consapevolezza dell'importanza essenziale nella crescita formativa e professionale dello studente.*

Attività diverse

Art. 4)

L'Ente potrà svolgere qualunque attività diversa da quelle di interesse generale indicate all'art. 5 del Cts, secondo i criteri e i limiti di strumentalità e secondarietà disposti dall'apposito DM previsto dall'art. 6 Cts.

Art. 5)

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Associati – Ammissione degli Associati

Art. 6)

Sono membri dell'Associazione i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la Normativa applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati. L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art. 7)

L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento dell'ammissione all'Associazione è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata. Le domande di ammissione presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari. Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di sessanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo

in ordine alla domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la domanda si intende accolta. In caso di respingimento della domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata. In ogni caso di respingimento della domanda, il soggetto che ha presentato la domanda può presentare ricorso all'Assemblea, la quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di Associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda.

Art. 8)

La qualifica di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per dimissioni volontarie, espulsione, decesso. L'Associato può, in qualunque momento, comunicare con congruo preavviso all'Organo Amministrativo la sua volontà di recedere dall'Associazione mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata. Il recesso ha effetto immediato ma non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'Assemblea.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Diritti e Obblighi degli Associati

Art. 9)

Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo Statuto e dalla normativa applicabili. Ogni Associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede dell'Associazione.

Volontari

Art. 10)

L'Associazione può avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività, dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Organi dell'Associazione

Art. 11)

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea degli Associati
- b) L'Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente e il Vicepresidente
- d) Il Segretario
- e) Il Tesoriere
- g) L'Organo di Controllo (qualora la sua nomina obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea);
- h) Il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'Assemblea)

Assemblea degli Associati

Art. 12)

L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione e le sue delibere, prese in conformità del presente Statuto e degli eventuali regolamenti interni, obbligano tutti gli Associati anche se assenti o dissenzienti. E' composta da tutti gli Associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 13)

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 10 Soci. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno dieci giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail / lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione.

Art. 14)

All'Assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

- nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio dell'anno trascorso, i bilanci preventivi e consuntivi;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli Associati;
- approva i regolamenti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita se è presente la maggioranza degli Associati. Sono valide le delibere approvate dalla maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita a prescindere dal numero degli Associati presenti e le delibere sono valide se approvate dalla maggioranza degli intervenuti.

All'Assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- delibera sulle modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto;
- delibera sulla trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto relativamente alla sua competenza.

In prima convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita se interviene la maggioranza degli Associati. Sono valide le delibere assunte con il voto favorevole almeno della maggioranza degli Associati. In seconda convocazione l'Assemblea delibera validamente con la presenza e il voto favorevole di almeno un terzo dei Soci. Per modificare l'Atto Costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei Soci. Le delibere relative alla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione nonché alla devoluzione del patrimonio sono valide se approvate con il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Art. 15)

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti gli Associati purché siano iscritti nel Libro degli Associati da almeno novanta giorni. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'Associato. Ciascun Associato esprime un solo voto. Ciascun Associato può farsi rappresentare in assemblea da altro Associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un Associato può ricevere al massimo tre deleghe. Il voto si esercita

in modo palese. L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di eguaglianza di tutti gli Associati.

Art. 16)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in mancanza dal Consigliere più anziano di età; in ulteriore subordine, su decisione dell'assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza, da qualsiasi Associato. La verbalizzazione dei contenuti dell'Assemblea è affidata a un Segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea. Il relativo verbale è trascritto nel libro dei verbali dell'Assemblea e inoltre delibere assembleari e rendiconti sono pubblicizzati ai Soci con l'esposizione per quindici giorni consecutivi, dopo l'approvazione, nella sede dell'Associazione e/o nel sito web dell'Associazione.

Consiglio Direttivo

Art. 17)

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni tre anni. La maggioranza degli amministratori è scelta tra gli Associati, persone fisiche. Esso è composto da un minimo di 5 a un massimo di 9 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più Vicepresidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

Art. 18)

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione
- le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione
- la redazione annuale del bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale
- la fissazione delle quote sociali
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci
- ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi.

Art. 19)

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto o con email da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario e il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente

Art. 20)

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. E' eletto dall'Assemblea dei Soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni tre anni. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Il Vicepresidente

Art. 21)

Il Vicepresidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 22)

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente, o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria che dovrà riunirsi entro i successivi trenta giorni, curando l'ordinaria amministrazione.

Il Segretario

Art. 23)

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri, predispone e conserva i contratti e ordinativi, provvede a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzando il Tesoriere al materiale pagamento.

Il Tesoriere

Art 24)

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendo le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendo, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo e ha autonomia di effettuare personalmente operazioni bancarie per conto dell'Associazione, anche senza la presenza del Presidente. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 25)

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente.

Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente. .

L'Organo di Controllo

Art. 26)

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'Assemblea che approva il bilancio.

Art. 27)

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale. Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Il Revisore Legale

Art. 28)

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra Revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Patrimonio

Art. 29)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione
- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli Associati
- contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche
- proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale
- ogni altra entrata che vada ad incrementare il patrimonio dell'Associazione.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di Associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare. Le elargizioni volontarie in denaro, le donazioni e i lasciti, gli introiti provenienti dal cinque per mille sono accettati dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di questi, in armonia con le finalità istituzionali e assicurando sempre la priorità al finanziamento di attività culturali- educative nei riguardi dei soggetti disagiati.

Art. 30)

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto. In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di

gestione, fondi e riserve comunque denominati a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti gli Organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Bilanci, libri e scritture contabili

Art. 31)

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo sottoporrà all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo. Il rendiconto economico- finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, dei contributi e dei lasciti ricevuti. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico- finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Art. 32)

L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa Applicabile.

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile, l'Associazione tiene:

- il Libro degli Associati
- il Registro dei Volontari
- il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico
- il Libro delle Adunanze e delle Delibere del Consiglio Direttivo
- il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali

Scioglimento

Art. 33)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1 Cts, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo.

Disposizioni finali

Art. 34)

La decisione su qualsiasi controversia sorta tra gli Associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto che per Legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, la nomina del terzo arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale ove ha sede l'Associazione su richiesta del Consiglio Direttivo.

Art. 35)

All'Associazione per tutto quanto qui non previsto e disciplinato si applicano le vigenti disposizioni di Legge e di regolamento nella materia degli Enti del Terzo Settore e, in particolare dal Dlgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e/o integrazioni.